

di promozione e lo è quindi ancora meno per il risultato dell'esame delle possibilità di procedere ad una promozione.

4. La decisione di non bandire un concorso interno e quella di far ricorso al trasferimento

hanno quale scopo la prosecuzione della procedura d'assunzione di cui all'articolo 29 dello Statuto del personale ed hanno carattere puramente interno. L'amministrazione non è quindi tenuta a motivarle.

Nelle cause promosse dal

SIG. ERNEST LEY,

dipendente della Commissione della Comunità Economica Europea,

con l'avvocato Marcel Slusny, del Foro di Bruxelles, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso M^{me} veuve Ley — Heinen, avenue de la Gare 27,

ricorrente,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Louis de la Fontaine, in qualità d'agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il dott. Henri Manzanarès, segretario del servizio giuridico degli Esecutivi europei, place de Metz 2,

convenuta,

cause aventi ad oggetto :

la procedura d'assunzione adottata dalla Commissione onde provvedere al posto dichiarato vacante con avviso n. 403,

LA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, presidente di Sezione,
W. Strauss e R. Monaco (relatore), giudici,
avvocato generale : J. Gand
Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

Con avviso di posto vacante n. 403, pubblicato nel « Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione C.E.E. » n. 16, del 29 ottobre 1962, veniva dichiarato vacante un posto di grado A/3 (presso la divisione IV, A-2).

Fra le candidature presentate vi era quella del ricorrente, amministratore principale (grado A/4) presso la direzione generale IV.

Nello stesso bollettino era pubblicata una « comunicazione di posti vacanti presso la Commissione della C.E.E. », del seguente tenore :

« I dipendenti di ruolo che non si trovino già allo stesso grado o al grado immediatamente inferiore a quello del posto da coprire, come pure gli ausiliari che hanno interesse ad un posto vacante, sono invitati a notificarsi presso la direzione generale dell'amministrazione mediante lettera non accompagnata da un atto di candidatura né da altri documenti e posta in una busta chiusa che non permetta di identificare il mittente. La busta deve recare, sotto l'indirizzo, la seguente dicitura :

Oggetto : avviso di posto vacante n. ...

Il numero deve essere seguito da una B maiuscola. Lo scopo di questa notifica è unicamente quello di stabilire se vi siano candidati desiderosi di partecipare a un concorso interno all'istituzione (art. 29, n. 1, lettera *b*) dello Statuto) qualora il posto non sia coperto mediante promozione o mutazione. In mancanza di interessati, il concorso non verrà bandito; in caso contrario, il posto verrà messo a concorso con un ulteriore avviso di posto vacante. »

Il ricorrente si trovava « al grado immediatamente inferiore a quello del posto da coprire. »

Nella riunione del 26 febbraio 1964, la Commissione decideva di non provvedere al posto di cui trattasi mediante promozione (art. 29, n. 1, lett. *a*). Avendo esaminato la possibilità di bandire un concorso interno (art. 29, n. 1; *b*), essa decideva inoltre di non farlo, e di passare alla procedura di trasferimento (art. 29, n. 1 *c*).

Con lettera del 9 marzo 1964, il ricorrente inviava alla Commissione un reclamo in cui.

- chiedeva chiarimenti circa le ragioni per cui la Commissione aveva deciso di non promuoverlo, malgrado i suoi titoli e meriti;
- dichiarava di ritenere che la Commissione non ha il potere di non bandire un concorso interno qualora decida di non provvedere al posto vacante mediante promozione;

— segnalava essergli stato dichiarato che il posto doveva essere riservato a una persona di nazionalità italiana.

La procedura di trasferimento veniva iniziata con nota n. 3089/IX/64 — 1 del 13 marzo 1964.

Il 6 aprile 1964, il ricorrente ha introdotto il ricorso 12/64 ed ha presentato al tempo stesso istanza di sospensione dell'assunzione. Con ordinanza 4 maggio 1964 il Presidente della Corte ha respinto l'istanza e condannato il richiedente alle spese.

Il 9 luglio 1964 il Ley ha inoltre presentato il ricorso 29/64 diretto contro le stesse decisioni già impugnate col ricorso 12/64.

Il 28 luglio 1964 la Commissione, ritenendo di non poter nominare alcuno dei candidati al trasferimento, decideva di non provvedere al posto vacante in detto modo e di bandire quindi un concorso esterno per titoli e per esami, a norma dell'articolo 29 n. 1 dello Statuto. Il bando di concorso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 10 ottobre 1964.

Il ricorrente si è presentato candidato, pur elevando, il 17 dicembre 1964, reclamo contro la pubblicazione di detto bando.

II — Le conclusioni delle parti

Negli atti introduttivi, il *ricorrente* ha concluso che la Corte voglia :

- « 1) Dichiarare nullo e privo di effetto l'avviso di posto vacante n. 403; la « comunicazione di posti vacanti presso la Commissione della C.E.E. » pubblicata a pag. 3 del « Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione C.E.E. », n. 10, del 29 ottobre 1962, come pure, in quanto occorra, le decisioni della Commissione che costituiscono il fondamento del bando e della comunicazione.
- 2) Dichiarare nulla e priva di effetto la deliberazione 26 febbraio 1962 con cui la Commissione ha deciso di non provvedere al posto di cui trattasi mediante promozione o mutazione, di non organizzare un concorso interno e di sollecitare le candidature di dipendenti delle altre Istituzioni delle Comunità.
- 3) Porre le spese a carico della convenuta. »

Nelle repliche esso ha aggiunto quanto segue :

- « Dare atto al ricorrente ch'esso tiene ferme le conclusioni formulate nell'atto introduttivo ad eccezione di quelle di cui al punto 3 che devono essere completate nel modo seguente :
- « Porre a carico della Comunità tutte le spese del giudizio ivi comprese quelle relative al procedimento sommario n. 12-64 R. »

In subordine :

- 1) In conformità all'articolo 21, n. 2 dello Statuto C.E.E. della Corte, chiedere alle Istituzioni, che non sono parti in causa, in qual modo esse abbiano finora interpretato nella pratica l'articolo 29, n. 1, lett. a) e b) e in specie se :
 - a) qualora vi siano dei candidati alla mutazione o alla promozione, esse li considerino senz'altro come dei candidati per il concorso interno;

- b) se, ove ritengano di non provvedere al posto mediante mutazione o promozione, esse bandiscano un concorso interno, e precisamente :
 — qualora vi siano dei candidati per l'alternativa di cui all'articolo 29, n. 1 a).
 — in ogni caso.
- 2) Ordinare alla controparte di produrre in estenso i seguenti documenti :
- a) il verbale completo della 249^a riunione della Commissione della C.E.E.;
 - b) il verbale completo della 252^a riunione della Commissione;
 - c) la parte del verbale della 263^a riunione della Commissione relativa alla designazione del signor Schlieder quale capo divisione;
 - d) il verbale speciale della 263^a riunione della Commissione;
 - e) le direttive in materia di composizione della Commissione giudicatrice per il concorso (segreteria esecutiva S/01965/63);
 - f) le convocazioni dei signori Ricciardi e Rossignolo per i colloqui del 12 e 13 agosto 1963 e tutti i documenti relativi alle spese per il loro soggiorno a Bruxelles;
 - g) le lettere inviate il 24 marzo 1964 a professori di sei università italiane ed al Ministro del tesoro italiano per domandare dei candidati al posto di cui trattasi. »

In entrambe le cause, la convenuta conclude che la Corte voglia :

- dichiarare irricevibile il ricorso proposto dal signor Ley, nella parte in cui è diretto contro l'avviso di posto vacante n. 403 e contro la comunicazione di posti vacanti presso la Commissione della C.E.E. pubblicata nel n. 16 del « Bollettino d'informazioni per il personale della Commissione della C.E.E. », e nella parte in cui si impugna l'ordinanza pronunciata dalla Corte nel procedimento sommario 12/64.
- dichiarare irricevibile il ricorso 29/64;
- respingere i due ricorsi in quanto infondati;
- porre a carico del ricorrente le spese da esso sostenute, in conformità alle norme vigenti, e, comunque, le spese del ricorso 29/64.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono così riassumere :

Per quanto riguarda la causa 12-64

Sulla ricevibilità

1) La *convenuta* assume che il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro l'avviso di posto vacante n. 403 e contro la « comunicazione » ad esso annessa.

Il ricorso, essendo stato proposto più di 17 mesi dopo la pubblicazione dell'avviso e della « comunicazione » suddetti, sarebbe fuori termine ai sensi dell'articolo 91, n. 2 dello Statuto del personale.

D'altro lato, il ricorrente non avrebbe un interesse diretto e personale all'impugnazione, giacché gli atti impugnati non lo ledono. Anzitutto, egli non avrebbe alcun diritto ad occupare il posto disponibile né sarebbe stato indebitamente escluso dalla descrizione delle funzioni e delle qualifiche richieste, contenuta nell'avviso di posto vacante di cui è causa. In secondo luogo,

la « comunicazione » impugnata non conterrebbe alcun elemento di decisione, bensì unicamente le istruzioni relative alle modalità della presentazione delle candidature.

Il *ricorrente* ribatte che, anche partendo dal principio (implicitamente ammesso dalla Corte) secondo il quale l'avviso di posto vacante costituisce una vera e propria decisione, resta da stabilire se tale atto debba essere necessariamente impugnato *hic et nunc*, ovvero il destinatario che si ritiene lesa da esso possa attendere fino ad una fase successiva della procedura di assunzione. La prima alternativa esporrebbe le Istituzioni — in caso di ricorso amministrativo — e la Corte — in caso di ricorso giurisdizionale — ad un profluvio di ricorsi. La seconda sarebbe invece più ragionevole e sarebbe accolta anche dal « Conseil d'Etat » francese.

Ciò premesso, il *ricorrente* sostiene di aver interesse ad agire. Quanto all'avviso impugnato, questo farebbe parte di una serie di atti che ha portato alla sua esclusione, di guisa che egli avrebbe interesse a chiedere l'annullamento di tale atto iniziale. Se ciò non bastasse, a norma degli stessi articoli 90 e 91 dello Statuto, i dipendenti hanno diritto di esigere che, nell'applicare lo Statuto stesso, si rispetti la legalità.

Per quanto riguarda poi la « comunicazione » essa era atta ad indurre in errore i dipendenti che avrebbero potuto essere promossi al posto vacante, poiché li induceva a non presentare la loro candidatura per il concorso interno, mentre la convenuta ha deciso di non bandire un concorso del genere proprio in base all'erronea convinzione che per esso non vi fossero candidature.

Nella controplica la *convenuta* oppone che, anche volendo considerare l'avviso di posto vacante e la « comunicazione » come atti preliminari di un'operazione amministrativa complessa, l'atto finale di detta operazione sarebbe, non già la decisione di far ricorso alla procedura di trasferimento (art. 29 n. 1 c) dello Statuto), bensì la nomina di un dipendente ovvero la decisione di non coprire il posto disponibile.

Per quanto riguarda il diritto dei dipendenti a che sia rispettata la legalità, si dovrebbe rilevare ch'esso di per sé non giustifica l'introduzione di un ricorso a norma dell'articolo 91 dello Statuto. L'esercizio di detto diritto troverebbe infatti un limite nella condizione, imposta al *ricorrente*, di avere un interesse diretto e personale ad impugnare gli atti di cui trattasi.

2) La *convenuta* sostiene inoltre che il motivo di violazione dello Statuto dedotto nella replica è inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Il *ricorrente* ribatte trattarsi non già di un motivo bensì di un nuovo argomento o dell'ampliamento di motivi già proposti con l'atto introduttivo. La censura sarebbe infatti fondata su circostanze che non erano note al *ricorrente* prima che fosse depositato il controricorso coi suoi allegati e prima che, nel corso del

giudizio, la Commissione producesse determinati documenti : i dati da essa forniti sarebbero stati all'inizio incompleti.

La questione potrebbe comunque essere sollevata d'ufficio dalla Corte.

3) La *convenuta* assume infine che la censura di erronea motivazione delle decisioni del 26 febbraio 1964 rientra nella violazione di legge, anziché nella violazione di forme essenziali (art. 29 dello Statuto) denunciata nell'atto introduttivo e che essa va dichiarata inammissibile nei limiti in cui è svolta per la prima volta nella replica.

Nel merito

Primo motivo

Questo motivo riguarda l'*avviso di posto vacante n. 403* (e la « comunicazione » ad esso annessa).

Il *ricorrente* sostiene che la procedura relativa all'avviso di posto vacante e quella relativa all'assunzione, contemplate rispettivamente dagli articoli 4 e 29 dello Statuto, sono viziate in quanto non hanno costituito oggetto di disposizioni generali d'esecuzione da adottarsi dalla Commissione in conformità all'articolo 110 e da portarsi a conoscenza del personale. Esso precisa al riguardo che detti articoli 4 e 29, come pure l'articolo 30 e l'allegato III dello Statuto, non sono abbastanza chiari per poter essere considerati autosufficienti e ne inferisce che gli atti impugnati sono viziati d'incompetenza, violazione di forme essenziali e violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione (ad esempio lo Statuto del personale).

La *convenuta* ribatte che le disposizioni di cui trattasi sono sufficientemente chiare per poter essere applicate a prescindere dalle disposizioni generali d'esecuzione contemplate dall'articolo 110 dello Statuto.

Secondo e terzo motivo

Questi motivi riguardano in ispecie la « comunicazione » annessa all'avviso di posto vacante n. 403.

Il *ricorrente* sostiene che tale « comunicazione » (come pure la decisione su cui essa è fondata) va annullata per le stesse ragioni fatte valere contro l'avviso di posto vacante. Essa sarebbe inoltre viziata da sviamento di potere, in quanto ha impedito ai dipendenti interessati, fra cui il ricorrente, di presentarsi candidati per il concorso interno (e indotto la Commissione a ritenere che non fosse il caso di bandire tale concorso), mentre lo Statuto non esclude affatto che i dipendenti promovibili o mutabili possano partecipare al concorso interno.

La *convenuta* oppone che la comunicazione impugnata non menoma il diritto dei funzionari promovibili di partecipare al concor-

so interno. Essa avrebbe unicamente lo scopo di facilitare alla Commissione l'esame della possibilità di bandire un concorso interno, qualora non si potesse nominare alcuno dei candidati promovibili o mutabili. Se, in esito a tale esame, si fosse deciso di bandire un concorso, nulla avrebbe impedito al ricorrente di parteciparvi.

D'altro lato, il dipendente promovibile che si è presentato candidato ad un posto determinato, non ha diritto a che sia bandito un concorso interno qualora non sia prescelto per la promozione. A norma dell'articolo 29, n. 1 b) dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina è sempre libera di valutare l'opportunità di bandire un concorso del genere.

Quarto motivo

Questo motivo riguarda la *decisione del 26 febbraio 1964* cioè :

- a) la decisione di non promuovere il ricorrente;
- b) la decisione di non bandire un concorso interno e di passare quindi alla procedura di trasferimento.

1) Il *ricorrente* assume che dette decisioni sono viziate da sviamento di potere in quanto hanno lo scopo di attribuire il posto vacante ad una persona di nazionalità italiana, nemmeno appartenente alle Comunità. Uno scopo siffatto sarebbe in contrasto con gli articoli 7, 27 e 49 dello Statuto, come pure all'insegnamento della Corte nella sentenza *Lassalle c/Parlamento Europeo*.

Il *ricorrente* svolge in proposito numerosi argomenti relativi alla situazione, al 26 febbraio 1964, della direzione generale IV e in specie della direzione A, soprattutto dal punto di vista della ripartizione geografica (replica pp. 6-10), come pure alla successione cronologica dei fatti rilevanti per la controversia (replica pp. 11-29), onde dimostrare che lo scopo perseguito dalla Commissione era quello di nominare al posto vacante un funzionario di nazionalità italiana unicamente per ragioni di ripartizione geografica.

Egli rileva che lo sviamento di potere può essere provato con ogni mezzo e che esso si può desumere da circostanze esterne alla decisione, e richiama l'attenzione della Corte su diversi fatti ch'egli ritiene chiaramente assodati (replica pp. 33-35).

2) Nella replica, il *ricorrente* esamina poi il contenuto dell'articolo 29, n. 1 dello Statuto, e giunge alla conclusione che le impugnate decisioni 26 febbraio 1964 non solo sono viziate da sviamento di potere, ma costituiscono anche una violazione dello Statuto.

Egli contrasta anzitutto l'interpretazione di detto articolo sostenuta dalla Commissione. Egli ammette in linea di principio che l'autorità che ha il potere di nomina valuti discrezionalmente la possibilità di promozione e di mutazione e possa quindi, ove lo ritenga opportuno, non valersi per l'assunzione di questa alternativa (contemplata dall'art. 29, n. 1 a), salva restando naturalmente l'osservanza dei principi posti dalla Corte in materia di promozioni e sempreché le decisioni adottate non siano fondate su errori di

fatto, non siano viziate da sviamento di potere ed abbiano unicamente di mira l'interesse del servizio.

Egli contesta però che detta autorità abbia lo stesso potere discrezionale nella seconda alternativa, consistente nel bandire un concorso interno (art. 29, n. 1 b). Questa seconda fase sarebbe obbligatoria, in quanto è prevista la nomina di una commissione giudicatrice (art. 30 dello Statuto) e i dipendenti hanno tutto l'interesse di essere giudicati da una Commissione composta di funzionari e comprendente un rappresentante del personale, mentre in caso di promozione essi sono giudicati esclusivamente dall'autorità che ha il potere di nomina, la quale spesso tiene conto di ragioni di opportunità, e di politica generale (ad esempio, della ripartizione geografica).

Il ricorrente sostiene quindi che, per interpretare correttamente l'articolo 29, n. 1 dello Statuto, si devono aver presenti i seguenti elementi :

- *Lo spirito della disposizione* : il sistema previsto dallo Statuto è quello della preferenza interna che sarebbe svuotato di ogni contenuto se l'autorità che ha il potere di nomina potesse decidere discrezionalmente di non far ricorso non solo alla prima alternativa (mutazione o promozione) ma nemmeno alla seconda (concorso interno).
- *L'interpretazione data allo Statuto da altre Istituzioni* : la Commissione della C.E.E.A. e l'Alta Autorità della C.E.C.A. hanno sempre bandito il concorso interno.
- *L'interpretazione data all'articolo 29 dalla stessa convenuta* e che sarebbe implicita nell'ultima frase della « comunicazione » annessa all'avviso di posto vacante di cui trattasi.

La convenuta ribatte quanto segue :

1) Circa la *censura di sviamento di potere* , la tesi del ricorrente è completamente infondata, giacché le decisioni impugnate hanno di mira unicamente l'interesse del servizio. L'intento di garantire l'equilibrio geografico nelle assunzioni di personale è assolutamente legittimo qualora coincida con l'interesse del servizio e consenta di raggiungere lo scopo previsto dall'articolo 27 dello Statuto. Esso è illecito soltanto qualora la nazionalità divenga l'unico o il principale criterio di scelta (si veda del pari la sentenza *Lassalle c/Parlamento Europeo*).

I passi compiuti da un membro della Commissione (il signor Von der Groeben) e dalla direzione generale IV, onde assumere un funzionario italiano, erano in stretta relazione con la proposta, fatta in un primo tempo alla Commissione, di procedere all'assunzione applicando l'articolo 29, n. 2. Tale proposta non fu approvata e detti passi sono quindi divenuti privi di oggetto e privi di qualsiasi rilevanza nella presente controversia.

La convenuta rileva infine che la prassi seguita dalle altre Istituzioni nell'applicare l'articolo 29, n. 1 dello Statuto, non la

vincola per nulla, posto che tale prassi dipende in larga misura dalle particolari esigenze di ciascuna Istituzione in fatto di assunzioni.

2) Circa la *censura di violazione dello Statuto*, il sistema di preferenza interna previsto dall'articolo 29, n. 1 dello Statuto impone all'autorità che ha il potere di nomina l'obbligo di esaminare le varie possibilità di assunzione, rispettando l'ordine di precedenza all'uopo stabilito, ma esclude qualsiasi automatismo. L'amministrazione conserva quindi il potere di valutare discrezionalmente se ciascuna di dette possibilità sia idonea allo scopo, consistente nell'assumere un dipendente che possieda le « più alte qualità di competenza, rendimento e integrità » (articolo 27, n. 1, dello Statuto).

Nella fattispecie, al concorso interno non avrebbero verosimilmente partecipato che i candidati di cui l'autorità che ha il potere di nomina aveva già potuto valutare il merito applicando l'articolo 29, n. 1 a).

La convenuta prende infine posizione sui mezzi istruttori proposti dal ricorrente. Essa fornisce chiarimenti circa i documenti già prodotti, rileva che la nota relativa alla composizione della Commissione giudicatrice è allegata al controricorso nella causa 19-64 ed espone le ragioni per cui ritiene di non poter produrre il verbale della 263ª riunione della Commissione (cfr. la controreplica, p. 22, in relazione al punto 2 delle conclusioni subordinate dell'atto introduttivo).

Quinto motivo

Questo motivo riguarda le *stesse decisioni* oggetto del motivo precedente.

Il ricorrente assume che le decisioni 26 febbraio 1964 della Commissione, sono insufficientemente o erroneamente motivate.

Esse violerebbero anzitutto l'articolo 29 dello Statuto, a norma del quale le decisioni che ledono devono essere motivate. La decisione di non provvedere al posto vacante mediante promozione sarebbe una decisione generale che colpisce tutti i dipendenti che si erano presentati candidati : la sentenza *Raponi c/Commissione C.E.E.* non avrebbe nulla a che vedere col caso in esame. La decisione di non bandire il concorso interno lederebbe manifestamente quei funzionari che, come il ricorrente, si sarebbero presentati candidati a detto concorso se non vi fosse stata la limitazione imposta dalla « comunicazione » annessa all'avviso di posto vacante.

Le decisioni impugnate sarebbero però insufficientemente ed erroneamente motivate anche a prescindere dall'articolo 25 dello Statuto. La prima di dette due decisioni non permetterebbe di stabilire se siano state adempiute tutte le prescrizioni dell'articolo 45 (non risulta, ad esempio, che la Commissione abbia consultato i fascicoli personali dei candidati onde procedere allo scrutinio per merito comparativo). Quanto alla seconda decisione, essa sarebbe

basata su elementi di fatto erronei giacché, fra l'altro, parte dal presupposto che nessun candidato avesse manifestato interesse a partecipare al concorso interno, mentre i dipendenti che, come il ricorrente, avevano tale interesse, non erano autorizzati a presentare la loro candidatura.

La *convenuta* oppone che le decisioni impugnate, essendo decisioni generali, non sono soggette all'obbligo della *motivazione formale* sancito dall'articolo 25 dello Statuto. Tale obbligo sussisterebbe solo per le decisioni individuali che ledono i destinatari, mentre le decisioni impugnate riguardano unicamente l'organizzazione della procedura di assunzione. Lo stesso varrebbe per la decisione che pone termine alla fase della procedura contemplata dall'articolo 29, n. 1 dello Statuto.

Circa l'asserita *erroneità della motivazione* delle decisioni impugnate, questa censura rientrerebbe nella violazione di legge anziché nella violazione dell'articolo 29 dello Statuto. Essa sarebbe d'altronde infondata.

Per quanto riguarda la *decisione di non provvedere al posto vacante mediante promozione*, lo scrutinio per merito comparativo di cui all'articolo 45 sarebbe obbligatorio in caso di decisione positiva di promozione, mentre non avrebbe alcuna ragione d'essere qualora, in esito ad esame individuale delle candidature, l'amministrazione abbia deciso di non effettuare alcuna promozione.

Detta decisione sarebbe stata del resto adottata previo minuto esame delle candidature presentate e in base a numerosi elementi di fatto portati a conoscenza della Commissione o ad essa già noti. Infine, la consultazione dei fascicoli personali dei candidati non sarebbe una formalità indispensabile ed essenziale della procedura di promozione, da doversi espletare anche qualora, come nella fattispecie, essa si riveli inutile: la Commissione disponeva infatti di informazioni di altra fonte assolutamente attendibili.

Per quanto riguarda la *decisione di non bandire il concorso interno*, nessun dipendente, all'infuori di quelli che hanno presentato la loro candidatura per la promozione, avrebbe manifestato alcun interesse per il posto di cui trattasi. La Commissione avrebbe quindi ritenuto inutile bandire il concorso, essendovi motivo di pensare che i candidati eventuali sarebbero stati gli stessi sui quali l'autorità che ha il potere di nomina si era già pronunciata ai fini della promozione.

Per quanto riguarda l'ordinanza che ha definito il procedimento sommario 12-64 R

Con questa ordinanza, pronunciata il 4 maggio 1964, il Presidente della Corte ha respinto l'istanza di sospensione della procedura d'assunzione ed ha posto le spese a carico del richiedente.

Nella replica della causa 12-64, il *ricorrente* assume che, a norma dell'articolo 86, n. 4 del regolamento di procedura, l'ordinanza

del Presidente della Corte, che definisce un procedimento sommario, ha carattere provvisorio. Inoltre, posto che, salvo errore, il regolamento nulla stabilisce circa le spese relative a detto procedimento, l'ordinanza avrebbe dovuto riservare ogni decisione sulle spese. La Corte potrebbe quindi riesaminare la questione, in specie il problema: se l'istanza di sospensione fosse a tal punto infondata che sulle spese relative non si sarebbe potuto decidere unitamente al merito.

In proposito si dovrebbe tener presente che :

- perché l'istanza sia fondata, occorre ed è sufficiente, fra l'altro, che sussista il rischio di un pregiudizio certo, anche se non irreparabile;
- la sospensione dell'esecuzione di un provvedimento dovrebbe essere disposta in tutti i casi in cui, come nella specie, la prosecuzione di una procedura da parte dell'amministrazione può creare, a favore di terzi, dei diritti quesiti e di conseguenza una situazione difficilmente modificabile;
- quest'ultimo principio è stato applicato dal Presidente della Corte nell'ordinanza pronunciata nel procedimento *Lassalle c/Parlamento Europeo*.

La *convenuta* ribatte che, a norma dell'articolo 86 paragrafo 1 del regolamento di procedura, l'ordinanza che definisce un procedimento sommario non è impugnabile, e che dall'articolo 86 paragrafo 4 si può desumere unicamente che detta ordinanza non pregiudica la pronuncia della Corte nel merito.

Dopo essersi richiamata — per quanto riguarda il merito dell'ordinanza — alle osservazioni presentate per il procedimento sommario, essa rileva che la competenza del Presidente della Corte a statuire sulle spese in caso d'istanza di sospensione si evince dall'articolo 69, paragrafo 1 del regolamento di procedura, il quale riguarda pure le ipotesi in cui il regolamento attribuisce al Presidente della Corte il potere di statuire mediante ordinanza.

Per quanto riguarda la causa 29-64

Sulla ricevibilità

La *convenuta* assume che il ricorso è irricevibile, e ciò indipendentemente dai rapporti che esso può avere con il reclamo proposto dal ricorrente il 9 marzo 1964.

Ove lo si voglia considerare *separatamente* da detto reclamo, il ricorso sarebbe irricevibile in quanto proposto oltre il termine di tre mesi previsto dall'articolo 91 dello Statuto. Con lo scadere di tale termine, il giudizio instaurato col ricorso 12-64 è stato delimitato in via definitiva, e il ricorrente non può far valere che i diritti a lui spettanti nell'ambito di detto giudizio. In altri termini, delle due l'una :

- o col ricorso 29-64 ci si è limitati a riproporre mezzi e

argomenti ammissibili nell'ambito del ricorso 12-64, e in tal caso si deve ritenere privo d'oggetto per mancanza d'interesse ad agire;

- ovvero con esso sono stati dedotti motivi inammissibili in detto ambito perché tardivamente proposti, nel qual caso esso mirerebbe unicamente ad evitare la preclusione. Qualora invece lo si voglia porre *in relazione* col reclamo, il ricorso sarebbe irricevibile :
- per quanto riguarda l'avviso di posto vacante e la « comunicazione », perché il reclamo del 9 marzo 1964, cui il ricorso fa seguito, non riguardava tali atti;
- per quanto concerne le decisioni del 26 febbraio 1964, perché il silenzio-rifiuto opposto a detto reclamo non costituisce una nuova decisione che faccia seguito a quelle già impugnate col ricorso 12-64, bensì è un atto confermativo di dette decisioni.

Nella stessa controversia, non sarebbe d'altronde possibile cumulare il termine di tre mesi con quello di quattro mesi contemplato dall'articolo 91 dello Statuto, mercè un reclamo presentato nel frattempo.

Il *ricorrente* oppone anzitutto di aver proposto il ricorso, « per cautela », cioè per evitare la preclusione qualora i nuovi argomenti ch'egli doveva dedurre nella causa 12-64 (in relazione ai documenti prodotti dalla convenuta il 6 maggio 1964 ed altresì al contenuto del controricorso) fossero stati considerati dalla Corte come mezzi nuovi, proposti per la prima volta con la replica, e quindi inammissibili.

Il ricorso 29-64 sarebbe ricevibile per le stesse ragioni per cui è ricevibile il ricorso 12-64. La distinzione fra atti preparatori ed atti decisorî, come quella fra atti decisorî separabili dall'atto definitivo ed atti decisorî non separabili, varrebbe anche nella presente controversia.

Ciò premesso, il *ricorrente* rileva che solo il 3° e il 4° motivo del ricorso 12-64 avrebbero a che fare col ricorso in esame, in quanto l'annullamento degli atti criticati con detti motivi è ora chiesto non solo per sviamento di potere, ma anche per incompetenza, violazione di forme essenziali e violazione dello Statuto del personale, in ispecie dei suoi articoli 4 e 29, giacché :

- a) *per quanto riguarda la « comunicazione »*, « non è necessario che il dipendente, che si è presentato candidato per una promozione, presenti la candidatura per il concorso interno, posto ch'egli è senz'altro ammesso a detto concorso »;
- b) *per quanto riguarda le decisioni del 26 febbraio 1964*, l'autorità che ha il potere di nomina è tenuta a bandire il concorso interno, cioè ad attenersi alle successive fasi della procedura d'assunzione e di nomina contemplata dall'articolo 29 dello Statuto del personale.

Il ricorrente contesta poi che il ricorso sia irricevibile per motivi attinenti al contenuto del suo reclamo 9 maggio 1964. Per detto reclamo non varrebbero i rigidi criteri che disciplinano i normali ricorsi amministrativi. Non appena fu sollevata la questione dell'applicazione dell'articolo 29 dello Statuto, la Commissione sarebbe stata obbligata a controllare la ritualità dell'intera procedura di assunzione seguita nella specie.

D'altro canto, il fatto che sia stato proposto un ricorso giurisdizionale non impedisce assolutamente all'amministrazione di accogliere un ricorso amministrativo avente lo stesso oggetto. Ciò è avvenuto ad esempio nelle cause *Cohen c/ C.E.E.* e *Oberthar c/ C.E.E.*

Nel merito

Il ricorrente si richiama agli argomenti esposti nelle pagg. 19-21 della replica nella causa 12-64 ed osserva che, solo dopo aver letto i documenti prodotti dalla convenuta successivamente alla presentazione del ricorso, egli ha potuto stabilire che la decisione di non promuoverlo, non solo era viziata da sviamento di potere, ma era anche in contrasto con lo Statuto del personale ed altresì coi principi posti dalla Corte nelle cause *Raponi c/ C.E.E.*, *Bernusset c/ C.E.E.* e *De Pascale c/ C.E.E.*

La convenuta contesta — in subordine rispetto all'eccezione d'irricevibilità — la fondatezza di detti motivi, deducendo a tale scopo gli argomenti riassunti sopra, a proposito della causa 12/64.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente. Con ordinanza 21 luglio 1964, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di riunire le due cause ai fini del procedimento e della sentenza.

Su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale, la Seconda Sezione della Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.

IN DIRITTO

Per quanto riguarda la causa 12-64

Sulla ricevibilità

1) Il ricorso è diretto, fra l'altro, contro l'avviso di posto vacante n. 403 e contro la comunicazione di posti vacanti presso la Commissione, pubblicati nel « Bollettino d'informazioni per il personale » del 29 ottobre 1962. La convenuta eccepisce che il ricorso è stato tardivamente proposto ed è quindi irricevibile nella parte in cui s'impugnano gli atti sopramenzionati.

Posto che il procedimento di assunzione si compone di vari atti interdipendenti, l'eccezione implicherebbe per gli interessati l'obbligo di proporre altrettanti ricorsi quanti sono gli atti per essi lesivi contenuti in detto procedimento. Considerata la fondamentale unità dei vari atti di questo, si deve ammettere che, in caso di ricorso diretto contro atti intervenuti in un secondo tempo, il ricorrente può denunziare i vizi degli atti precedenti, ai primi strettamente collegati.

Le critiche della ricorrente riguardanti l'avviso e la comunicazione di cui sopra possono quindi essere prese in considerazione dalla Corte per accertare la legittimità delle decisioni in data 26/2/1964, che costituiscono l'oggetto principale dell'impugnazione.

2) Il ricorrente deduce per la prima volta nella replica il motivo di violazione dell'articolo 29, n. 1, dello Statuto del personale, a proposito delle decisioni del 26/2/1964.

A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, c, del regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve contenere l'esposizione sommaria dei motivi proposti. L'articolo 42, paragrafo 2, dello stesso regolamento vieta la deduzione di mezzi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto o di fatto emersi durante la fase scritta.

Nella specie, la convenuta sostiene nel controricorso che l'autorità che ha il potere di nomina deve esaminare, a norma dell'articolo 29, n. 1, b, dello Statuto del personale, la possibilità di bandire un concorso interno e nel far ciò dispone di un potere discrezionale di valutazione. Il ricorrente sostiene la tesi contraria, e cioè che l'autorità che ha il potere di nomina deve in ogni caso bandire tale concorso qualora non sia possibile provvedere al posto vacante mediante promozione o mutazione. Se ne deve quindi concludere che il motivo di cui trattasi è fondato su elementi di diritto emersi durante la fase scritta ed è perciò ammissibile a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento di procedura.

Nel merito

Il motivo di sviamento di potere

Il ricorrente assume che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere nei suoi confronti, in quanto la procedura di assunzione seguita nella fattispecie potrebbe spiegarsi unicamente con l'intento di riservare il posto vacante a un funzionario di una determinata nazionalità. A sostegno di questo motivo egli deduce alcuni argomenti e propone dei mezzi di prova.

Le deduzioni del ricorrente non sono atte a dimostrare che l'autorità che ha il potere di nomina abbia perseguito lo scopo suddetto. La fondatezza degli argomenti del ricorrente non può infatti essere stabilita prima della fine della procedura d'assunzione e

prima che la Commissione abbia nominato il candidato prescelto. Le prove offerte non sono atte a suffragare detti argomenti.

Il motivo va quindi disatteso.

Il motivo di violazione degli articoli 25 e 45 dello Statuto del personale

Il ricorrente lamenta che le decisioni del 26/2/1964 sono erroneamente motivate e violano l'articolo 25 dello Statuto del personale. Egli denuncia inoltre la violazione dell'articolo 45 dello Statuto, assumendo che, prima di adottare la decisione di non promuoverlo al posto vacante, la Commissione non ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei candidati, contemplato da detto articolo e da effettuarsi consultando i loro fascicoli personali.

È assodato che la Commissione, dopo aver esaminato la possibilità di provvedere al posto vacante mediante promozione, ha ritenuto di non doversi valere di tale facoltà; essendo stata esclusa a priori qualsiasi possibilità di promozione, l'articolo 45 non era applicabile. A torto il ricorrente sostiene che la decisione di non provvedere al posto vacante mediante promozione andava motivata; la motivazione non è prescritta per le decisioni di promozione e lo è quindi ancor meno per il risultato dell'esame della possibilità di procedere ad una promozione.

Le restanti decisioni di cui trattasi hanno quale scopo la prosecuzione della procedura d'assunzione di cui all'articolo 29 dello Statuto del personale ed hanno carattere puramente interno. L'articolo 25 dello Statuto del personale non si applica al caso in esame; le decisioni impugnate non dovevano quindi essere motivate e il motivo va pertanto respinto.

Il motivo di violazione dell'articolo 29, n. 1, dello Statuto del personale

Il ricorrente assume poi che la Commissione, decidendo di non bandire il concorso interno, ha violato l'articolo 29, n. 1, dello Statuto. A sostegno egli deduce che detto articolo consente all'autorità che ha il potere di nomina di valutare se sia il caso di provvedere al posto vacante mediante promozione o mutazione, ma le impone d'altro canto l'obbligo di bandire un concorso interno qualora non sia possibile procedere alla promozione o alla mutazione.

Questo assunto non tiene conto del fatto che la lettera *b*) dell'articolo 29, n. 1, come del resto la lettera *a*), prescrive a detta autorità unicamente di esaminare la « possibilità » di procedere nel modo ivi indicato. Il termine « possibilità » rende manifesto che l'autorità che ha il potere di nomina non è obbligata a compiere gli atti di cui trattasi, ma è soltanto tenuta ad esaminare, di volta in volta, se essi possano portare alla nomina di una persona in possesso delle più alte qualità di competenza, di rendimento e d'integrità.

Nell'effettuare detto esame, l'autorità che ha il potere di nomina deve tener conto sia delle esigenze particolari del posto da coprire, considerato in relazione ai servizi nel loro complesso, sia delle disponibilità di funzionari. La Commissione non era quindi tenuta a bandire il concorso interno.

Per tutte queste ragioni si deve concludere che la Commissione non ha violato l'articolo 29 dello Statuto e che il motivo non può quindi essere accolto.

Per quanto riguarda le conclusioni dirette contro l'ordinanza che ha definito il procedimento sommario 12-64 R

Con ordinanza 4 maggio 1964, il Presidente della Corte ha posto a carico del ricorrente le spese da lui sostenute nel procedimento sommario di cui trattasi. Il ricorrente chiede alla Corte di statuire nuovamente sulle spese ed a tale scopo assume che, a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura, l'ordinanza che definisce il procedimento sommario ha carattere provvisorio e deve quindi riservare ogni decisione sulle spese.

La domanda è in contrasto con l'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento di procedura a norma del quale l'ordinanza che definisce il procedimento sommario non è impugnabile.

Le conclusioni in esame vanno quindi dichiarate irricevibili.

Per quanto riguarda la causa 29-64

Il ricorrente ha instaurato questa causa al solo scopo di poter proporre un motivo che, nella causa 12-64, era stato dedotto per la prima volta nella replica e rischiava quindi di essere dichiarato inammissibile.

I due ricorsi sono diretti contro le stesse decisioni e contengono le stesse conclusioni. Lo stesso ricorrente dichiara che l'azione è stata promossa « per cautela » ovvero « a titolo amplificativo » rispetto al ricorso precedente. Posto che il motivo di cui trattasi è stato ritenuto ammissibile nell'ambito della causa 12-64, il presente ricorso è privo d'oggetto e va quindi dichiarato irricevibile.

S u l l e s p e s e

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente va condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell'articolo 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle Istituzioni restano a carico di queste.

Il ricorrente è rimasto soccombente su tutti i capi delle sue conclusioni.

